

VERBALE DI ACCORDO

Parma, il 9 novembre 2022

tra

CA Italia, anche in qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ulca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premesso che:

- con lettera del 16.9.2022, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, è stata avviata la prescritta procedura di confronto in merito al processo di integrazione e riorganizzazione di CA FriulAdria in CA Italia ai sensi degli artt. 19 e 23 del CCNL 19.12.2019, nonché ai sensi dell'art.47 della legge n.428 del 29.12.1990 e successive modificazioni;
- il confronto sindacale sviluppato nel corso della procedura, con l'approfondito esame congiunto del progetto di integrazione, ha consentito di individuare soluzioni contrattuali che permettono di limitare le ricadute gestionali sul personale;
- all'esito dell'articolata fase di confronto sindacale svolta in relazione alla citata operazione di fusione societaria,

le Parti hanno condiviso quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2 - Disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale CA FriulAdria appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., proseguirà senza soluzione di continuità alle dipendenze di CA Italia a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione (ossia il 27.11.2022).

Nel confermare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito - ivi incluso l'art. 33 - verranno altresì mantenuti l'inquadramento e l'anzianità di servizio, convenzionale e di ruolo, maturati alla citata data di fusione.

A decorrere dalla data di fusione, saranno inoltre applicate le disposizioni contrattuali aziendali vigenti presso CA Italia ad integrale sostituzione della contrattazione di secondo livello e/o di eventuali norme o prassi integrative applicate presso CA FriulAdria, salvo quanto di seguito diversamente pattuito.

Il personale interessato conserverà i diritti già maturati e non ancora fruiti relativi alle ferie, ex-festività, banca delle ore, i permessi ex art. 104 c.6 del CCNL e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Saranno, inoltre, mantenute le eventuali pattuizioni a carattere individuale (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i patti di non concorrenza, di prolungamento del preavviso ecc.), i diritti

CA Italia

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

ULCA

UNISIN

soggettivi e gli assegni *ad personam* sottoscritti e/o riconosciuti individualmente prima della fusione.

Previdenza complementare

Nei confronti del personale CA FriulAdria vengono mantenuti i livelli di contribuzione aziendale e la base imponibile riconosciuti all'atto della fusione.

Il sistema di previdenza complementare adottato a tal fine è il Fondo Pensione del Gruppo Bancario CA Italia (di seguito 'Fondo Pensione') in quanto regime a contribuzione definita. Pertanto, a partire dalla data di fusione, le future contribuzioni aziendali saranno effettuate esclusivamente su tale regime previdenziale.

Il personale interessato potrà iscriversi al Fondo Pensione entro il 30.6.2023 con garanzia della continuità contributiva. In caso di mancata adesione non verrà riconosciuta alcuna contribuzione aziendale. Nel caso di iscrizioni successive a tale termine la contribuzione decorrerà con le caratteristiche sopra indicate dalla data dell'adesione effettiva al citato Fondo Pensione.

Ferme restando le vigenti disposizioni legali, regolamentari e contrattuali, gli interessati potranno altresì trasferire la posizione previdenziale esistente presso altre forme di previdenza complementare al Fondo Pensione.

Il personale CA FriulAdria che accederà alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà entro il 31.12.2023 potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime di previdenza complementare con continuità contributiva.

Assistenza Sanitaria e polizza infortuni

A partire dal 1.1.2024 il sistema di assistenza sanitaria vigente presso CA Italia verrà esteso al personale CA FriulAdria con la precisazione che:

- sino al 31.12.2022 viene confermato il livello di contribuzione aziendale in atto al Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del personale della Banca Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (FIM), nonché il mantenimento della polizza Casdic per gli attuali beneficiari;
- per l'anno 2023 la contribuzione aziendale di 700 euro pro capite sarà versata al citato Fondo per gli iscritti allo stesso e alla polizza CA Italia per il restante personale; il FIM potrà continuare ad utilizzare i locali aziendali.

Le Parti condividono inoltre di destinare al FIM le somme rivenienti dalle eccedenze di cassa registrate in CA FriulAdria entro la data di fusione.


Le Parti concordano che tali disposizioni saranno applicate anche al personale CA Group Solutions e CA Italia iscritto al FIM.

Per quanto attiene alle polizze infortuni, professionali ed extra-professionali, saranno confermate le attuali condizioni CA FriulAdria sino al 31.12.2022.

Dichiarazione dell'Azienda

Ferma restando la scelta del Gruppo in tema di assistenza sanitaria nei confronti del sistema assicurativo in essere, si conferma la volontà di proseguire, nell'ambito della Commissione paritetica di Gruppo, un confronto tecnico volto ad analizzare le possibili soluzioni per la riorganizzazione dei sistemi associativi di assistenza sanitaria presenti nel Gruppo.

Ferma restando l'autonomia dei citati sistemi associativi, si conferma che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 30.6.2023 e saranno sottoposti alle Parti al fine di consentire una fase di analisi e confronto che si svolgerà con piena autonomia negoziale ed impregiudicate le rispettive posizioni.



Part time

I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data della fusione proseguiranno alle stesse condizioni sino alla naturale scadenza del termine già fissato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di orario resi necessari da modifiche dell'orario di lavoro della struttura di appartenenza attuati in conformità al vigente quadro normativo.

Distacchi

Il personale distaccato presso unità organizzative di altre Aziende che continueranno ad operare alla data di fusione, proseguirà a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso le sopraccitate unità organizzative secondo le attuali condizioni in essere fino alla scadenza del distacco stesso. I distacchi che in ragione della fusione vedranno la loro chiusura saranno disciplinati ai sensi del precedente art.2.

Altre disposizioni

Con riferimento agli inquadramenti ed alla mobilità territoriale, le Parti, vista la comune volontà di addivenire ad una revisione normativa integrativa aziendale, confermano il differimento degli effetti di cui all'art. 2112 c.c. secondo quanto previsto dall'accordo di proroga del 19.7.2022 o ulteriori termini di proroga o eventuali accordi in materia.

Con riferimento alle salvaguardie economiche di cui ai due alinea del primo capoverso, lettera a latere del 13.1.2011, si conferma il mantenimento delle stesse relativamente al personale interessato.

Viene altresì salvaguardata per il personale interessato la vigente previsione in tema di Premio Fedeltà (25° anno).

L'attuale permesso *check up* viene confermato anche per il 2023 e 2024.

La normativa vigente presso CA Italia in tema di "provvidenze disabili" sarà estesa al personale CA FriulAdria, con la precisazione che per gli attuali beneficiari l'importo resta di € 2.000 sussistendo i requisiti CA Italia sopra citati. Tale previsione resterà in essere sino all'armonizzazione della medesima materia a livello di Gruppo.

Chiarimento a verbale

In coerenza con i principi sopra richiamati, dalla data di fusione si applicherà integralmente la normativa di Capogruppo anche con riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti materie:

- *indennità di famiglia;*
- *indennità di rischio;*
- *reperibilità;*
- *in tema di permessi per allattamento a partire dalla data di fusione sarà estesa la disciplina vigente presso CA Italia (20 minuti);*
- *in riferimento all'anno 2022 le indennità di famiglia saranno erogate agli aventi diritto pro quota.*

Art. 3 - Misure di contenimento delle ricadute previste dal Piano di Integrazione Mobilità professionale, territoriale e formazione per la riconversione

Le Parti, visti i contenuti degli interventi organizzativi descritti nell'informativa del 16.9.2022 - che costituisce parte integrante del presente accordo - tenendo anche conto di quanto condiviso nell'accordo del 1.10.2021, si sono confrontate sulle soluzioni disponibili per ridurre l'impatto di tali ricadute sia sotto il profilo della mobilità territoriale, privilegiando, laddove sostenibile, anche in un'ottica di continuità operativa, il trasferimento di attività, sia

del sostegno formativo utile ad agevolare gli indispensabili percorsi di riconversione professionale in un quadro di tutela dell'occupazione e della professionalità dei colleghi.

Gli interventi organizzativi previsti nell'ambito dell'operazione di integrazione potranno dar luogo anche a provvedimenti di adibizione ad attività differenti e cambi di mansione che avverranno, comunque, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali (art. 2103 c.c.). In tale contesto, si ritiene opportuno agevolare la riconversione e la riqualificazione delle risorse destinate a svolgere mansioni differenti da quelle precedentemente assegnate, anche derivanti dal contenimento del numero delle filiali descritto nella procedura, erogando appositi percorsi di riconversione e riqualificazione.

Tali interventi formativi potranno riguardare cambiamenti sia nell'ambito delle attività da Direzione a Rete sia viceversa e saranno elaborati prevedendo l'alternanza fra interventi formativi propriamente detti e affiancamenti operativi e tenendo conto delle competenze e delle conoscenze già acquisite.

Il complesso dei provvedimenti di cui al presente articolo, saranno adottati con gradualità tenendo conto delle previste operazioni di fusione e migrazione informatica nonché tenendo conto dei necessari interventi attuati anche di carattere logistico.

Fasi di verifica

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo si realizza l'integrale effetto sostitutivo delle norme riferite alla contrattazione di secondo livello – fatte salve le specificità definite nel presente accordo – ed in coerenza alle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Le Parti si incontreranno entro il mese di marzo 2023 per effettuare una fase di verifica in merito all'applicazione del presente accordo.

In particolare, saranno oggetto di analisi congiunta le seguenti informazioni: numero delle risorse interessate da provvedimenti di mobilità straordinaria suddivise per polo di partenza, numero delle risorse beneficiarie dell'accordo sullo *smart working*, numero dei percorsi di riconversione professionale avviati da sede a rete e viceversa, numero dei distacchi disposti in attuazione del Piano con indicazione dell'Azienda distaccataria.

A fronte di situazioni di particolare urgenza, su richiesta di una delle Parti, si potrà effettuare un'ulteriore fase di verifica.

Disposizioni transitorie e finali

CA Italia manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del personale all'Organizzazione sindacale, cui ciascun interessato risulti iscritto alla data della fusione, fatte salve eventuali successive variazioni.

Nei confronti dei dirigenti saranno applicate le previsioni del vigente CCNL di Settore (13.7.2015), della normativa legale di riferimento nonché di quanto previsto all'art. 2 del presente accordo in quanto compatibili.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di accordo le Parti si danno atto di avere definito e concluso positivamente le procedure legali e contrattuali di cui alle premesse.

CA Italia
(in qualità di Capogruppo)

Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

Uilca

Unisin Faleri - Siloca - Sinfub